

OGGETTO: **Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Conversione in Legge D.L. “Rilancio”**

Publicata nella Gazzetta Ufficiale di sabato 18 luglio, la Legge di conversione del D.L. “Rilancio”.

Tra le misure di maggior interesse per le imprese rappresentate si segnalano:

- il recepimento delle novità introdotte dal Decreto Legge n. 52/2020 relativamente alla possibilità di fruire delle ulteriori 4 settimane di ammortizzatori sociali (9 + 5 + 4) delle complessive 18 anche antecedentemente al 1° settembre 2020. L’accesso alle suddette quattro settimane prima del 1° settembre è consentito in caso di fruizione delle precedenti 14 settimane di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa;
- proroga al 31 dicembre 2020 della sospensione dell’esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo;
- previsione di specifici contributi a fondo perduto in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie;
- istituzione di un Fondo per la parziale compensazione dei costi sostenuti dagli esercenti per le commissioni dovute per i pagamenti effettuati con carte di credito o di debito, a decorrere dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Facendo seguito alla circolare Fipe n. 73/2020, si comunica che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 180/2020 la legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione in legge, con modificazioni, del **D.L. n. 34/2020**, c.d. “Rilancio”.

È bene ricordare che durante l’*iter* di conversione la Federazione ha costantemente interloquuto con le forze parlamentari (cfr. circolare Fipe n. 83/2020 sulle audizioni Fipe presso Camera e Senato), nel tentativo di migliorare l’efficacia di alcune misure di sostegno già disposte in favore del settore dei pubblici esercizi ed esortando l’introduzione di ulteriori interventi maggiormente incisivi. Occorre, comunque, tenere conto che gli interventi previsti nel provvedimento in commento (così come quelli introdotti dal D.L. “Cura Italia”, convertito in legge n. 27/2020 e nel D.L. “Liquidità”, convertito in legge n. 40/2020) rispondono a logiche strettamente emergenziali, mancando ancora del tutto per le nostre imprese interventi strutturali di più ampio respiro, in grado di assicurare una ripartenza stabile e duratura. Questa la ragione per cui resta alto il presidio da parte della Federazione, anche sul Piano di Rilancio che dovrebbe essere presentato a settembre dal Governo, i cui principali contenuti sono stati illustrati nel corso degli Stati Generali della seconda metà di giugno, la cui stesura finale confluirà nel Programma Nazionale di Riforma (PNR) del prossimo anno, incorporando anche le indicazioni del Consiglio Europeo.

Al fine di agevolare la comprensione quanto più completa del D.L. Rilancio così come modificato in sede di conversione, gli uffici della Federazione hanno aggiornato il **focus** esplicativo delle misure di maggior rilievo per il settore rappresentato (allegato), trasmesso nella sua prima versione con la circolare Fipe n. 73/2020.

Come si potrà notare dalla lettura del *focus*, molte delle disposizioni già previste nel Decreto sono state integralmente confermate. Di converso, si segnala, già in questa sede, alcune importanti modifiche di interesse per il settore rappresentato, in particolare, sotto il profilo del sostegno alle imprese e all'economia:

- **Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo (art. 17-bis)**

In modifica dell'art. 103 del D.L. Cura Italia, si prevede la proroga fino al 31 dicembre 2020 (in luogo del 1° settembre 2020) della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.

- **Contributi a fondo perduto per i settori ricreativo e dell'intrattenimento (art. 25-bis)**

La disposizione prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto - entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 - in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie. Sarà un Decreto del MEF - da adottare, di concerto con il MISE, entro il 18 agosto 2020 - a stabilire i criteri e le modalità attuative della norma, dovendo assicurare il rispetto del predetto limite di spesa, privilegiando le imprese che presentino una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari ad almeno il 50 per cento rispetto a quello del 2019.

- **Crediti d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28)**

Come si ricorderà, la disposizione prevede per le imprese con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020, il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento (la misura del credito è pari al 30% dei canoni, con riferimento ai contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda).

La Legge di conversione ha apportato alcune modifiche alla disciplina:

- è stato specificato che, in caso di locazione, al conduttore è consentito cedere il credito d'imposta al locatore, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, purché il locatore vi abbia previamente acconsentito;
- è stato previsto che possano accedere al credito d'imposta, seppur in misura minore, anche le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020;
- è stato eliminato il requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (di almeno il 50%), tra l'altro, per le imprese che hanno avviato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

- **Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito (art. 30-bis)**

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del MEF, un Fondo per la parziale compensazione dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per i pagamenti effettuati con carte di credito o di debito, a decorrere dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

La norma in esame risponde solo parzialmente alle richieste avanzate dalla Federazione alle forze parlamentari, finalizzate a introdurre un credito d'imposta strutturale in favore dei pubblici esercizi, pari al 100% delle spese di commissione affrontate.

L'art. 30-bis, invece, oltre ad avere un limite di spesa molto limitato (10 milioni di euro per l'anno 2021), si riferisce esclusivamente alle spese sostenute dal 19 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ed è diretta a tutti i soggetti esercenti attività d'impresa (facendovi dunque accedere anche alcuni settori in relazione ai quali il Covid-19 ha avuto un impatto meno poderoso rispetto a quello registrato con riferimento al comparto dei pubblici esercizi).

Sarà un Decreto del MEF a disciplinare l'utilizzo del fondo – non è previsto alcun termine per l'emanazione dello stesso - in relazione al volume di affari degli esercenti, in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del predetto limite massimo di spesa.

Infine, si prevede che gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivano protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.

- **Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 51-bis)**

La norma in esame, allo scopo di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza da Covid-19, posticipa ai bilanci relativi al 2021 (in luogo del 2019) l'obbligo delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle modifiche apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs n. 14/2019 (cfr. circolare Fipe n. 34/2019).

- **Sostegno alle vittime di richieste estorsive (art. 126)**

Nel corso dell'esame parlamentare, all'art. 126 è stato inserito il comma 1-bis, che incrementa di 4 milioni di euro annui, per l'anno 2020, il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, al dichiarato fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa del Covid-19 e che sono vittime di richieste estorsive.

- **Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico (art. 182)**

L'articolo introduce diverse disposizioni – alcune delle quali modificate o introdotte dalla Legge di conversione – di particolare rilievo per il settore dei balneari e dei pubblici esercizi in generale.

Con particolare riferimento agli stabilimenti balneari, la norma, ferma restando la proroga di 15 anni delle concessioni stabilita con la legge di bilancio per l'anno 2019, stabilisce che le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire a carico dei concessionari, che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, per il rilascio o l'assegnazione, con pubblica evidenza, delle aree oggetto di concessione alla data del 19 luglio 2020. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi in parola è confermato a fronte del pagamento del canone previsto dalla concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni.

Per altro verso, con la disposizione di cui al comma 2-bis – integralmente introdotta in sede di conversione – si prevedono novità in ordine alla classificazione commerciale delle aziende del turismo. In particolare, con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese più duramente colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turistici, si prevede che l'ISTAT definisca, entro il 17 settembre 2020, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle attività del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale.

In materia di lavoro, si evidenziano:

- **Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 70 bis)**

Nella disposizione, vengono recepite le novità introdotte dal decreto legge n. 52/2020 che riguardano i termini di fruizione delle integrazioni salariali per emergenza da Covid-19. Sia per i trattamenti di assegno ordinario del Fondo d'Integrazione Salariale che di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è

possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, fermo restando la durata massima di diciotto settimane.

- **Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale (art. 71)**

Anche relativamente ai termini di presentazione delle domande di integrazione salariale vengono recepite le novità di cui al decreto legge n. 52/2020. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e in sede di prima applicazione, il termine di presentazione è fissato al 17 luglio 2020 se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

- **Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga dei contratti di apprendistato (art. 93)**

Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti (esclusi i professionalizzanti) e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.


Vale la pena ricordare che il provvedimento in commento rappresenta, in ordine cronologico, l'ultima conversione dei tre Decreti Legge recanti misure urgenti di ambito economico. Ora siamo in attesa di verificare se il Consiglio dei Ministri confermerà la preannunciata richiesta di autorizzazione al Parlamento al terzo scostamento di bilancio, così come dei risultati derivanti dai lavori in seno alle Istituzioni europee per affrontare la recessione economica causata dalla pandemia da Covid-19. Come noto, gli incontri svoltisi nel corso di questa fine settimana in seno al Consiglio europeo straordinario hanno fatto emergere le diversità di visione in ordine al Piano per la Ripresa e al Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 da parte dei leader degli Stati membri.

Gli uffici della Federazione non mancheranno di aggiornare il territorio sui prossimi passaggi istituzionali che si preannunciano delicati, e restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Per una lettura integrale del provvedimento si rinvia al testo del [Decreto Legge coordinato](#) con le modifiche introdotte con la Legge di conversione.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare FIPE n. 73/2020 Circolare FIPE n. 65/2020 Circolare FIPE n. 53/2020 Circolare FIPE n. 52/2020 Circolare FIPE n. 26/2020	https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/3074_88c7267b8290efbe53c81dd15f5b9103.html	D.L. Liquidità; SACE; Fondo di Garanza PMI; rischio infiltrazione mafiosa; Fondo Gasparrini; Usura; sanificazione ambienti di lavoro;